Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 2 maggio 2005

DECRETO DIRIGENZIALE N. 21 del 7 aprile 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO - Comune di Oliveto Citra / Pianta organica delle farmacie (Revisione 2002) / Atto integrativo del D.D. nr. 173/SAN FARM del 207/7/2004.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTO in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell'attività ad essi attribuita;

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 54/SAN del 10.3.2005, concernente la proroga della delega delle funzioni assegnate al Dirigente del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che con D.D. nr. 173/SAN FARM del 20.7.2004, è stata stabilita ed approvata, in ambito di revisione relativa all'anno 2002, la nuova pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Salerno;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al Comune di OLIVETO CITRA, il provvedimento regionale istitutivo della 2^ sede (D.P.G.R. nr. 167/2002), adottato nell'ambito del procedimento di revisione relativo all'anno 1998, risulta inoperante ed improduttivo di effetti, essendo stato sospeso dal TAR CAMPANIA con ordinanza nr. 746/2002 per rilevati vizi relativi alla motivazione;

CONSIDERATO che il Comune di OLIVETO CITRA, per la revisione relativa all'anno 2002, comprensiva di quella riferita al 2000, ha riproposto la richiesta di istituzione di una 2^ sede farmaceutica, in applicazione del c.d. criterio della distanza, disciplinato dall'art. 104, R.D. nr. 1265/1934, come sostituito dall'art. 2 della legge nr. 362/1991;

VISTO il parere della competente A.S.L. SA/2, favorevole, ma subordinato e condizionato all'esito del contenzioso soprarichiamato;

VISTO il contrario parere, espresso e ribadito dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Salerno;

CONSIDERATO che le generiche e non congrue argomentazioni, presentate dall'Amministrazione comunale, a sostegno della riproposta esigenza della esistenza di una seconda sede farmaceutica, non consentono di fondare il provvedimento istitutivo della sede, su motivazioni che, risultando adeguate ed idonee in ordine alla accertata sussistenza delle particolari ed eccezionali condizioni, normativamente previste, possano permettere di non eludere le censure già rilevate dal TAR con l'ordinanza sopra richiamata;

RITENUTO infatti, che, in ordine a quanto rappresentato dal Comune ai fini dell'applicazione del criterio topografico (o della distanza), previsto e disciplinato dall'art. 104, R.D. nr. 1265/1934, come sostituito dall'art. 2 della legge nr. 362/1991, occorre rilevare che:

• non possa risultare di utile valutazione il richiamo alle esigenze anche di cittadini non residenti, essendo necessario nell'applicazione della norma di riferimento, considerare le necessità di un numeroso aggregato di popolazione a carattere permanente;

• la vasta estensione territoriale prevista per la 2^ sede risulta in evidente contrasto con il criterio derogatorio introdotto dal legislatore applicabile con riguardo ad un ben determinato ambito territoriale (località o frazione, sede di un agglomerato urbano che ha difficoltà ad approvvigionarsi di farmaci);

• appaiono generiche, le indicazioni concernenti le difficoltà degli abitanti di accesso alla farmacia esistente, inerenti alla configurazione dei luoghi, alla configurazione stradale ed alla insufficienza di mezzi di trasporto;

RITENUTO pertanto che non esistano i presupposti e le condizioni, rigorosamente richiesti e specificamente richiamati dalla norma, per l'accoglimento della richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale, e che si debba, pertanto, provvedere alla revoca della istituzione della seconda sede farmaceutica stabilita, in ambito di precedente revisione riferita all'anno 1998, con la deliberazione di

G.R. nr. 7257/2001, esternata con D.P.G.R. nr. 167 del 27.2.2002, la cui efficacia è stata sospesa con ordinanza del TAR CAMPANIA nr. 746/2002;

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere;

VISTA la normativa nazionale e regionale con particolare riguardo a quella di settore ed a quella che disciplina il giusto procedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

• revocare la istituzione della seconda sede farmaceutica stabilita, in ambito di precedente revisione, riferita all'anno 1998, con deliberazione 7257 del 27.12.2001, esternata con D.P.G.R. nr. 167 del 27.2.2002;

• dare atto che, a seguito di revisione relativa all'anno 2002, per la quale si interviene con il presente atto, la pianta organica delle farmacie del Comune di OLIVETO CITRA risulta così stabilita:

COMUNE DI OLIVETO CITRA

ABITANTI NR. 3.980

FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L.362/91) NR. 1

FARMACIE ESISTENTI NR. 1

SEDI FARMACEUTICHE NR. 1

con le seguenti circoscrizioni:

SEDE UNICA: INTERO TERRITORIO COMUNALE.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione.

7 aprile 2004

Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Margherita De Florio